

Atto costitutivo dell' Associazione Culturale Denominata “Infinitart”

L 'anno 2018 il mese di Aprile il giorno 11 presso la sede sociale in P.zza Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi, 30, Bari, sono presenti i signori:

1. **MORGESE Antonio Waldemaro Ottone**, nato Mola di Bari 07.12.1945, residente a Mola di Bari (BA) Strada Comunale Chiancarelle n° 44/A, cod.fisc. MRGNNW45T07F280N;
2. **ROMANO Antonio**, nato ad Avellino il 07.04.1975, residente ad Ariano Irpino (AV) Rione San Pietro nr, 44/5 cod. fisc. RMNNTN75D07A509E;
3. **LO CONTE Chiara**, nata ad Avellino il 16.10.1977, residente ad Ariano Irpino (AV) vico II Purcaro Nr. 2 ,cod.fisc. LCNCHR77R56A509S;
4. **RUSSO Emanuele**, nato a Copertino (LE) il 06.02.1978, cod.fisc. RSSMNL78B06C978O, residente a San Pietro in Lama (LE) Via G. Garibaldi Nr. 124;
5. **REDAVID Angela**, nata a Rutigliano (BA) il 16.03.1980, residente a Rutigliano (BA) Via Dei Figuli nr.41, cod.fisc. RDVNGL80C56C975R.

Mediante quest’atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E’ costituita fra i presenti, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile, l'associazione avente la seguente denominazione: “Associazione Culturale Infinitart”, acronimo “Associazione Culturale INFA”.

ART. 2 L' associazione ha sede in: P.zza Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi, 30, della città di Bari

ART.3 L'associazione ha come scopo di:

- a) promuovere lo sviluppo attraverso le nuove tecnologie applicate all’Arte ed alla Cultura;
- b) promuovere l'attività di artigiani e professionisti;
- c) recuperare alla collettività beni culturali e artistico-monumentali;
- d) valorizzare il patrimonio delle zone di interesse archeologico;
- e) promuovere l’editoria cartacea e digitale;
- f) Svolgere attività di analisi, gestione, sviluppo, ricerca, progettazione, formazione, catalogazione e documentazione aventi ad oggetto beni di interesse culturale;
- g) valorizzare l'ambiente ed i processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale.
- h) collaborare con associazioni, laboratori didattici, editorie, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, teatri, università, enti di formazione e/o educativi, enti ecclesiastici e organismi vari, al fine di conseguire le finalità associative.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da nr. 5 membri e nominano a farne parte i signori:

1. MORGESE Antonio Waldemaro Ottone, nato Mola di Bari (BA) 07.12.1945;
2. ROMANO Antonio, nato ad Avellino il 07.04.1975;
3. LO CONTE Chiara, nata ad Avellino il 16.10.1977;
4. RUSSO Emanuele, nato a Copertino (LE) il 06.02.1978;
5. REDAVID Angela nata a Rutigliano (BA) il 16.03.1980;

A presidente viene eletto dal Signor RUSSO Emanuele.

Per le altre cariche: viene eletto Vicepresidente dal Signor MORGESE Antonio Waldemaro Ottone e Segretario/tesoriere il Signor ROMANO Antonio.

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su XVI articoli di seguito specificati, steso su nr. 4 fogli fronte dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione culturale denominata:

<<ASSOCIAZIONE CULTURALE INFINITART>> con sede in Piazza Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi, 30, nella città di Bari.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità culturale.
2. L'Associazione svolge l'attività nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico ed ambientale, ed è direttamente e concretamente rivolta a:
 - a) promuovere lo sviluppo attraverso le nuove tecnologie applicate all'Arte ed alla Cultura;
 - b) promuovere l'attività di artigiani e professionisti;
 - c) recuperare alla collettività beni culturali e artistico-monumentali;
 - d) valorizzare il patrimonio delle zone di interesse archeologico;
 - e) promuovere l'editoria cartacea e digitale;
 - f) Svolgere attività di analisi, gestione, sviluppo, ricerca, progettazione, formazione, catalogazione e documentazione aventi ad oggetto beni di interesse culturale;
 - g) valorizzare l'ambiente ed i processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
 - h) collaborare con associazioni, laboratori didattici, editorie, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, teatri, università, enti di formazione e/o educativi, enti ecclesiastici e organismi vari, al fine di conseguire le finalità associative.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente,
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero almeno quattro membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. contributi di privati,
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. altre entrate compatibili con la normativa in materia
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____